

UNIONE REGIONALE FORENSE DELLE MARCHE

WEBINAR

Venerdì 18 ottobre 2024

- **RIFORMA TRIBUTARIA: UNO SGUARDO ALLE NOVITA'**

Relatore: Dott. Sandro GIANNI

-Vice Presidente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro-

AMMISSIBILITA' DEL RICORSO TRIBUTARIO NEI TERMINI, AI DENSI DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL d.lgs. N.220/2023.

- **1.1 Normativa applicabile.**

- In particolare, occorre qui ricordare che, ai sensi dell'art.2, comma 3, D.lgs. n.220/2023, *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il comma 2-septies dell'art.15 e l'art.17-bis D. lgs. 31/12/1992 n.546; cioè, è stata prevista la abrogazione della mediazione tributaria.*
- Vero è, peraltro, che lo stesso decreto legislativo sopra citato (D.lgs. n.220/2023) all'art.4, comma 2, è previsto testualmente, che: *“le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati in primo grado e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quello di cui all'art.1, comma 1, lettera d) e) f) i) n) o) p) q) s) t) u) v) z) aa) bb) cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati in primo grado e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”.*
- Pertanto, le disposizioni del richiamato decreto stabiliscono l'abrogazione della mediazione, ma si applicano ai ricorsi notificati dal 1° settembre 2024.

AMMISSIBILITA' DEL RICORSO TRIBUTARIO NEI TERMINI, AI DENSI DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL d.lgs. N.220/2023.

- **1.1 Normativa applicabile.**
 - Effettivamente il Legislatore si è avveduto di un tale errore ed ha avuto anche l'idea di richiamarsi ad una nuova fonte di diritto, cioè il “comunicato stampa n.13 del 22.01.2024 dello stesso MEF”.
 - Pertanto, l'unica interpretazione corretta, tenuto conto dei principi costituzionali, dello Statuto del Contribuente, nonché con riferimento agli artt.11 e 12 delle preleggi del Codice civile è certo quella di ritenere corretta la procedura instaurata da diversi contribuenti che hanno tenuto conto di questo difficile momento, in ordine alla interpretazione delle norme sopra citate.

AMMISSIBILITA' DEL RICORSO TRIBUTARIO NEI TERMINI, AI DENSI DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL d.lgs. N.220/2023.

- **2.1 Esame di prime decisioni a riguardo.**

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro, comunque, si è dovuta occupare, recentemente, della normativa sopra descritta, perché **un soggetto contribuente aveva provveduto a notificare il ricorso introduttivo del giudizio in data 05.01.2024 ed aveva provveduto, successivamente, in data 08.04.2024, al deposito dello stesso decorsi i 90 giorni che avrebbero dato corso alla mediazione tributaria.**

- Vero è che *l'Agenzia delle Entrate competente, peraltro, si è costituita nel relativo giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine, così previsto dall'art.22, D. lgs. n.546/1992; ciò, in quanto il ricorso proposto dalla parte contribuente sarebbe inammissibile, perché notificato alla A.E., in data 08.01.2024, mentre risultava essere stato depositato presso la CGT di primo grado di Pesaro solo in data 08.04.2024 e cioè oltre il termine di 30 giorni, come previsto dalla normativa sul contenzioso tributario, atteso che non poteva beneficiare dei termini del procedimento di mediazione, in considerazione dell'abrogazione dell'art.17 bis, D. lgs. n.546/1992, in quanto già operativa quando il ricorso è stato notificato all'Ufficio finanziario.*

AMMISSIBILITA' DEL RICORSO TRIBUTARIO NEI TERMINI, AI DENSI DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL d.lgs. N.220/2023.

- **2.1 Esame di prime decisioni a riguardo.**

- Infatti, attraverso la richiamata ordinanza la C.G.T. di primo grado di Pesaro, delle Marche, cui ha osservato che, in ordine ai termini di proposizione del ricorso, il D.lgs. n.546/1992, fatte salve le eccezioni in esso contenute, **si applica ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° settembre 2024** e, dunque, l'eccezione preliminare, così svolta dalla difesa della stessa A.E., tesa ad ottenere l'inammissibilità del ricorso, con riferimento al ricorso, ed il rigetto dell'istanza di sospensiva, in primo grado, ha dato luogo, invece, all'accoglimento del proposto reclamo in grado di appello.
- Conseguentemente, occorre qui osservare, che la farraginoso tecnica legislativa utilizzata dal decreto legislativo numero 2202023, in buona sostanza rende non immediata e comprensibile la stessa comprensione della stessa disposizione normativa.

AMMISSIBILITA' DEL RICORSO TRIBUTARIO NEI TERMINI, AI DENSI DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL d.lgs. N.220/2023.

- **2.1 Esame di prime decisioni a riguardo.**

- Infatti, al C.G.T. di primo grado di Pesaro, investita della questione, in ordine alla domanda cautelare, ha emesso ordinanza interlocutoria di sospensione dell'atto impugnato, ivi osservando, peraltro, che con riferimento ai termini di proposizione del ricorso, il citato decreto legislativo si applica, comunque, **ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 settembre 2024**, e dunque non al caso qui in esame, come sostenuto, invece, dalla difesa dell'Ufficio finanziario resistente.
- Inoltre, in considerazione della sommaria delibazione, così ammessa nella fase cautelare. le ragioni addotte dalla difesa della parte corrente sono apparse assistite da un sufficenze apparenza di buon diritto, nonché riconosciuto anche il *periculum in mora*, con conseguente accoglimento della sospensione invocata.
- Pertanto, è stata emessa ordinanza interlocutoria (cfr. Ordinanza 30.05/04.06/2024, n.156/2024) attraverso cui è stata sospesa l'esecutività dell'impugnato avviso di accertamento, così liquidando anche e spese della stessa fase cautelare.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

- **3.1 Considerazioni conclusive.**

- Evidentemente la fattispecie appena sopra posta qui in considerazione esplicita la difficoltà interpretativa in ordine alla normativa richiamata, nonché la difficoltà, almeno nelle prime applicazioni, con riferimento ad una formulazione di norme, che può fare sorgere anche legittime ambiguità, ma che è certo compito del Giudice tributario, in ogni caso dirimere riconducendo la norma ad una logica applicazione, al fine di trovare la giusta soluzione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE